

Allegato 1

REGOLAMENTO AZIENDALE

PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA

Premessa: disposizioni normative e di attuazione di riferimento

Art. 1 Oggetto

Art. 2 Finalità e principi

Art. 3 Tipologie di attività libero professionali

Art. 4 Modalità e criteri di svolgimento dell'attività libero professionale intramuraria

Art. 5 Attività ambulatoriale individuale

Art. 6 Attività ambulatoriale clinica, diagnostica, strumentale e di laboratorio svolta in équipe

Art. 7 Altre attività a pagamento

Art. 8 Assistenza in regime di ricovero

Art. 9 Esercizio della libera professione in costanza di ricovero

Art. 10 Camere a pagamento

Art. 11 Personale di supporto

Art. 12 Criteri per la determinazione delle tariffe dell'attività libero professionale intramuraria

Art. 13 Disposizione finanziaria vincolata per interventi di prevenzione o per riduzione liste di attesa

Art. 14 Passaggio da un regime di ricovero ad un altro

Art. 15 Responsabilità e conseguenze sanzionatorie dei professionisti

Art. 16 Copertura assicurativa

Art. 17 Garanzie per i cittadini

Art. 18 Disciplina extraregionale

Art. 19 Attività escluse

Art. 20 Piano aziendale dei volumi di attività

Art. 21 Rendicontazione dell'attività e controlli

Art. 22 Funzioni di controllo

Art. 23 Norma finale e di rinvio

PREMESSA: disposizioni normative e di attuazione di riferimento

- **D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502** - *"Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421"* e ss.mm.ii.;
- **L. 23 dicembre 1996 n. 662** - *"Misure di razionalizzazione di finanza pubblica"* art. 1, commi da 5 a 19 per le parti tuttora vigenti;
- **D.M. 31 luglio 1997** - *"Attività libero professionale e incompatibilità del personale della dirigenza sanitaria del S.S.N."*;
- **L. 23 dicembre 1999, n. 488** - *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2000)"*, art. 28; **D.P.C.M. del 27.3.2000** - *"Atto di Indirizzo e coordinamento concernente l'attività libero – professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del servizio sanitario nazionale"*;
- **D.Lgs. 28.7.2000, n. 254** - *"Disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 19.06.1999 n. 229 per il potenziamento delle strutture per l'attività libero-professionale dei Dirigenti Sanitari"*;
- **L. 3 agosto 2007 n. 120** - *"Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria"* e ss.mm.ii.;
- **D.L. 7 ottobre 2008 n. 154** - *"Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali"*, convertito nella L. 4 dicembre 2008 n. 180 – art. 1 bis;
- **D.L. 29 dicembre 2011 n. 216** - *"Proroga di termini previsti da disposizioni legislative"*, convertito nella L. 24 febbraio 2012 n. 14, art. 10, commi 2 e 3; **D.L. 28 giugno 2012 n. 89** - *"Proroga di termini in materia sanitaria"*, art. 1, comma 1, convertito nella L. 7 agosto 2012 n.132;
- **Accordo Conferenza Stato Regioni 18 novembre 2010** - *"Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province di Trento e Bolzano concernente l'attività libero-professionale dei dirigenti medici, sanitari e veterinari del Servizio Sanitario Nazionale"*;
- **Determina del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" n. 99 del 1.3.2011** - *"Esercizio dell'attività libero professionale intramuraria. Regolamentazione fase transitoria"*;
- **D.L. n. 158 del 13 settembre 2012** - *"Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute"*;
- **L. 189/12** - *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto – legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute"*;
- **D.G.R.M. n. 1796 del 28.12.2012** - *"Legge 3 agosto 2007, n. 120 e successive modificazioni ed integrazioni – Disposizioni temporanee ed urgenti in materia di attività libero professionale intramuraria della dirigenza sanitaria del SSR"*;

- **D.G.R.M. n. 646 del 6.5.2013** - *"Legge 3 agosto 2007, n. 120 art. 1 comma 4 - Disposizioni temporanee ed urgenti per gli enti del Servizio sanitario regionale in materia di attività libero professionale intramuraria della dirigenza sanitaria. Modificazione della deliberazione n. 1796 del 28.12.2012"*;
- **DGRM n. 106 del 23.02.2015** - *" Legge 3 agosto 2007 n. 120 articolo 1, comma 4 – Approvazione linee guida per gli enti del Servizio sanitario regionale, in materia di attività libero professionale intramuraria della dirigenza sanitaria;*
- **DGRM n. 462 del 16.04.2019** – *"Recepimento Piano Nazionale Governo Liste d'Attesa (PNGLA) 2019-2021 (Rep. Atti n. 28/CSR del 21 febbraio 2019). Nuovo Piano Regionale per il Governo delle Liste d'Attesa (PRGLA) per gli erogatori pubblici e privati accreditati della Regione Marche per gli anni 2019-2021. DGR 380/2019 Modifica e integrazione"*.

Art. 1

OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina – in attuazione delle disposizioni normative ed attuative di livello nazionale e regionale nonché di natura contrattuale richiamate in Premessa – i criteri, le condizioni e le modalità organizzative per l'esercizio dell'attività libero professionale dei Dirigenti medici e veterinari del S.S.N. e dei dirigenti del ruolo sanitario, con rapporto di lavoro esclusivo, sia esso a tempo indeterminato che determinato, nonché del personale di supporto afferente all'area Comparto.
2. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente Regolamento le prestazioni aggiuntive di cui all'art.55, comma 2 del CCNL della dirigenza medica veterinaria e sanitaria 08/06/2000, all'art.18 del CCNL 03/11/2005 ed all'art.14, comma 5, del CCNL 03/11/20105, in quanto disciplinate da specifiche disposizioni contenute nella DGR n. 808/15, nel Piano Attuativo Aziendale nonché in apposito e separato Regolamento aziendale.
3. Il Direttore Generale, avvalendosi del Collegio di Direzione di cui all'art.17 del D.lgs. 502/92, e previo confronto con le OO.SS. della Dirigenza Medica e Veterinaria e della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa nonché con le OO.SS. del Comparto Sanità, per gli aspetti che riguardano il coinvolgimento del personale di supporto, provvede – per il tramite delle Unità operative aziendali competenti – all'adozione del presente Regolamento nonché ad ogni opportuno e/o necessario adeguamento alle disposizioni di livello nazionale, regionale e di natura contrattuale.

Art. 2

FINALITA' E PRINCIPI

1. L'Attività Libero Professionale Intramuraria è esercitata nel rispetto de seguenti principi e finalità:
 - a. assicurare risposta adeguata ai bisogni di salute della popolazione di riferimento, erogando i livelli di assistenza garantiti dal S.S.N. compatibilmente con il migliore utilizzo delle risorse disponibili, senza oneri ulteriori per il cittadino, fatta salva la partecipazione alla spesa sanitaria, se ed in quanto dovuta;
 - b. salvaguardare la libertà di scelta del cittadino, nonché i principi di universalismo, di appropriatezza e di priorità del bisogno sanitario, nell'accesso alle prestazioni offerte dall'Azienda Ospedaliera, alla propria cittadinanza di riferimento ed all'utenza richiedente;

- c. assicurare un'offerta di prestazioni sanitarie rese in regime libero professionale dal proprio personale, con onere totale o parziale a carico del cittadino richiedente, con tariffe preordinate e rese palesi;
- d. uniformare le modalità di esercizio dell'Attività Libero Professionale Intramuraria in ambito aziendale, armonizzando i criteri che ne orientano lo svolgimento, lo sviluppo e la gestione alle recenti riforme del S.S.N.;
- e. determinare criteri, responsabilità e modalità di autorizzazione allo svolgimento dell'Attività Libero Professionale Intramuraria dei dirigenti sanitari che hanno optato e confermato il rapporto esclusivo, attraverso l'assegnazione degli spazi ambulatoriali, dei posti letto e di altre condizioni necessarie, ed in modo compatibile con le complessive disponibilità aziendali;
- f. fissare modalità e procedure di programmazione e controllo per assicurare una gestione dell'attività libero-professionale conforme alle norme di legge;
- g. stabilire i criteri per la determinazione delle tariffe e le modalità di riparto dei proventi tra i professionisti che svolgono Attività Libero Professionale Intramuraria ed il personale di supporto che a diverso titolo ne rende possibile l'esercizio e l'Azienda, a copertura dei costi sostenuti, nel rispetto delle norme di legge;
- h. non essere in contrasto con le finalità istituzionali dell'Azienda, non essere concorrenziale nei confronti del SSN, né generare possibili conflitti di interesse, salvaguardando l'integrale e prioritario assolvimento dei compiti istituzionali e la piena funzionalità dei servizi, in relazione alla programmazione aziendale, ponendosi come offerta aggiuntiva di servizi all'utenza;
- i. salvaguardare il primario ruolo istituzionale del servizio pubblico, diretto ad assicurare l'accessibilità alle cure sanitarie necessarie a chiunque ne faccia richiesta nei tempi utili a soddisfare il bisogno sanitario;
- j. garantire parità di trattamento degli utenti, indipendentemente dal fatto che questi si avvalgano del regime istituzionale ovvero di quello libero-professionale, garantendo la medesima qualità ed efficacia di prestazioni ed il rispetto dei tempi di risposta previsti dalle esigenze cliniche, dalle norme nonché dalle linee guida e dagli indirizzi regionali; essere ricompresa nell'ambito di una programmazione unitaria ed integrata degli orari di attività e dei tempi di apertura delle strutture e dei servizi nonché dell'impiego delle apparecchiature sanitarie diagnostiche e terapeutiche, per offrire all'utenza una più ampia opportunità di scelta;
- k. garantire la trasparenza dell'offerta di prestazioni e delle relative tariffe attraverso la predisposizione di apposito Tariffario;
- l. valorizzare le professionalità del personale dipendente operante nell'Azienda;
- m. garantire il ricorso all'attività libero-professionale in équipe ogni qualvolta lo richieda la tipologia della prestazione da erogare o la necessità di impiego coordinato di risorse umane, strumentali e tecnologiche, oltre che nel caso di attività professionali autonome rese su richiesta ed in favore dell'Azienda per l'erogazione di prestazioni alla stessa commissionate da utenti singoli o associati anche attraverso forme di rappresentanza;
- n. essere coerente con i principi di appropriatezza delle prestazioni e tempi di attesa.

ARTICOLO 3**TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALI**

1. Per Attività Libero Professionale Intramuraria (A.L.P.I.) si intende l'attività che il personale della dirigenza medica e della dirigenza sanitaria - individualmente o in équipe - esercita fuori dall'impegno di servizio, in regime ambulatoriale (comprese le attività di diagnostica strumentale e di laboratorio) e di ricovero (ordinario, Day Hospital e Day Surgery), sia nelle strutture aziendali che nei centri individuati dall'Azienda - in coerenza alle disposizioni di cui alla DGRM n. 106/2015 - qualora non vi siano spazi sufficienti all'interno delle strutture ospedaliere per svolgere la Libera Professionale, in favore e su libera scelta dell'assistito e con oneri a carico dello stesso o di assicurazioni o di fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale secondo le previsioni di cui all'art. 9 del Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 502 e ss.mm.ii..
2. E fatto divieto al personale dirigente a rapporto non esclusivo lo svolgimento di attività libero professionale intramuraria, oggetto del presente regolamento. Il personale dirigente, a rapporto non esclusivo, eventualmente esercitante attività libero professionale extramuraria è tenuto, in applicazione del presente regolamento, alla comunicazione all'Azienda dell'elenco delle strutture dove la stessa viene svolta e loro ubicazione. Ogni variazione dovrà essere comunicata all'Azienda stessa entro 30 gg.
3. Per attività libero professionale intramuraria si intende altresì la partecipazione ai proventi di attività, richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, al di fuori dell'impegno di servizio, in strutture di altra azienda del SSN o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa stipula di apposita convenzione con le predette aziende e strutture.
4. L'attività libero professionale di cui ai precedenti commi viene erogata nel rispetto dell'equilibrio tra attività istituzionale e corrispondente attività libero professionale, secondo le previsioni di cui all'art.15-quinquies, comma 3, del D.lgs. n.502/1992, all'art. 54, comma 5, dei CCNLL 08/06/2000 della Dirigenza medica-veterinaria e della Dirigenza sanitaria nonché in coerenza alle specifiche disposizioni regionali ex DGR n. 106/2015 e n. 462/19. La valutazione del rapporto tra attività istituzionale e libero professionale è riferita ai volumi per tipologia di attività. Per l'attività di ricovero la stessa valutazione è riferita anche alla tipologia ed alla complessità delle prestazioni.

ARTICOLO 4**MODALITÀ E CRITERI DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA**

1. La libera professione intramuraria non deve essere svolta in concorrenza con le attività del SSN ed il suo svolgimento deve essere organizzato in modo tale da assicurare l'assolvimento dei compiti istituzionali e la funzionalità dei servizi, nel rispetto della normativa disciplinante la materia.
2. L'attività libero professionale intramuraria non può comportare, per ciascun dirigente e comunque per ciascuna unità operativa, l'erogazione di un volume di prestazioni o di un orario superiore a quelli assicurati nello svolgimento dei compiti istituzionali, sia singolarmente per ogni dirigente che globalmente intesi per ogni singola équipe.

3. L'attività di libera professione intramuraria è svolta al di fuori dall'orario di lavoro e delle attività previste dall'impegno di servizio, in fasce orarie distinte dalla normale attività istituzionale e con un piano di lavoro definito e sottoscritto dai singoli dirigenti:

4. L'attività libero professionale dei Dirigenti non può essere esercitata in occasione di:

- turni di guardia e pronta disponibilità ordinaria;
- malattia, infortunio;
- astensione dal servizio per gravidanza, puerperio e per congedi parentali;
- permessi retribuiti che interessano l'intera giornata (es. permessi per gravi motivi familiari, ecc.);
- congedo per rischio radiologico e/o anestesilogico;
- adesione a sciopero;
- attività di formazione e aggiornamento;
- aspettative non retribuite concesse a vario titolo, anche per motivi sindacali o per cariche pubbliche elettive nel periodo di mandato;
- sospensioni dal servizio per provvedimenti cautelari collegati a procedure disciplinari;
- permessi ex legge 104/1992.

Per il personale del comparto coinvolto nella Libera Professione a titolo di supporto diretto si rinvia allo specifico art. 9.

5. L'attività libero professionale intramuraria deve essere svolta:

- all'interno di idonee ed adeguate strutture dell'Azienda ospedaliera. Tali spazi dovranno corrispondere ai criteri di congruità e idoneità per l'esercizio delle attività sia istituzionali che in regime di libera professione intramuraria previo parere da parte del Collegio di Direzione di cui all'art. 17 del D. Lgs. n.502/1992 (art. 1 comma 4 L. 120/2007);
- ove gli spazi aziendali non siano sufficienti a garantire l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria, nel limite delle risorse disponibili, sono utilizzati spazi ambulatoriali esterni, da acquisire con le forme contrattuali previste nelle DD.GG.RR. nn. 646/2013, 1168/2013 e 1743/2013, previo confronto regionale con le caratteristiche evidenziate al punto precedente e con le modalità di cui all'art. 54 comma 1 del CCNL 08/06/2000. Le autorizzazioni al singolo professionista all'utilizzo di più sedi esterne per lo svolgimento della libera professione intramuraria non possono essere comunque superiori a n. 3.

6. L'Azienda ha adottato quale infrastruttura di rete per il supporto all'organizzazione dell'attività libero professionale intramuraria il sistema del CUP unico regionale, come previsto dalla DGR n. 1289/2013.

7. La riscossione degli onorari relativi a tutte le prestazioni erogate in regime libero professionale é effettuata dall'Azienda e dalle strutture private non accreditate autorizzate, secondo quanto previsto al precedente comma 5, con modalità che assicurino la tracciabilità della corresponsione di qualsiasi importo e consentano all'utenza di effettuare agevolmente il pagamento. A tal fine l'Azienda garantisce l'apertura delle casse aziendali o di casse dimensionate ed organizzate c/o le strutture esterne dove viene esercitata la libera professione intramuraria.

8. L'Azienda indica nel Piano aziendale per l'esercizio dell'attività libero professionale le prestazioni libero professionali non eseguibili fuori orario istituzionale, evidenziando le ragioni tecniche-organizzative in deroga a tale previsione. Il recupero dell'orario viene regolamentato nel successivo articolo 6.

9. L'attività libero professionale deve essere esercitata nella disciplina di appartenenza, fatte salve le eccezioni previste dall'articolo 5, comma 4, del DPCM 27.3.2000 laddove è previsto che il dirigente che, in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza non possa esercitare l'attività libero professionale nella propria disciplina, può essere autorizzato dal Direttore Generale, con il parere favorevole del Collegio di direzione e delle organizzazioni sindacali della dirigenza medica e sanitaria, ad esercitare l'attività in una disciplina equipollente a quella di appartenenza, sempre che sia in possesso della specializzazione o di un'anzianità di servizio di cinque anni nella disciplina stessa. L'autorizzazione può essere concessa anche nei casi di esercizio di attività professionale svolta in qualità di specialisti di Medicina del lavoro o medico competente nell'ambito delle attività previste dal D. Lgs. n. 81/2008, con esclusione dei dirigenti che versino in condizioni di incompatibilità in quanto direttamente addetti alle attività di prevenzione.

10. Non sono in alcun caso riconducibili alla libera professione le prestazioni rese in pronto soccorso ed emergenza ad eccezione di quanto previsto dal successivo art. 7, i ricoveri nelle Unità di rianimazione e di Terapia Intensiva e sub intensiva e nelle unità coronariche.

11. Lo svolgimento, in regime di libera professione intramuraria, di attività non rientranti nei Livelli essenziali di assistenza è autorizzato dall'Azienda a condizione che non pregiudichi lo svolgimento delle attività istituzionali e che venga rispettato il rapporto tra i volumi di attività istituzionale e libero professionale come definito nel presente Regolamento.

12. Nello svolgimento dell'attività libero professionale intramuraria il professionista non può prescrivere direttamente prestazioni a carico del SSR.

ARTICOLO 5

ATTIVITÀ AMBULATORIALE INDIVIDUALE

1. Il diritto all'esercizio dell'attività libero professionale individuale in regime ambulatoriale deve esplicitarsi nel rispetto dei criteri di seguito riportati:

- tutte le prestazioni, con esclusione di quelle richieste da terzi direttamente all'Azienda, possono essere rese in regime libero professionale solo su espressa richiesta del paziente, che deve conoscere preventivamente anche le tariffe fissate per lo scopo dalla Azienda;
- le tariffe sono definite dall'Azienda, d'intesa con i dirigenti interessati, per singola prestazione ovvero per gruppi integrati di prestazioni. Per i criteri generali relativi alla trasparenza sui tariffari si fa rinvio all'art. 11 della DGR 106/2015;
- i responsabili di ciascuna Unità operativa anche se non direttamente partecipi all'attività, dopo aver concordato con gli interessati le modalità di esecuzione dell'attività libero-professionale, devono comunicare preventivamente all'Azienda in quali orari e da parte di quali professionisti, individualmente od in équipe, l'attività viene svolta.

ARTICOLO 6

ATTIVITÀ AMBULATORIALE CLINICA, DIAGNOSTICA STRUMENTALE E DI LABORATORIO SVOLTA IN EQUIPE

1. Nella libera professione svolta in équipe la richiesta di prestazioni da parte del singolo utente è rivolta direttamente all'équipe.
2. I Responsabili di ciascuna Unità Operativa, anche se non direttamente partecipi all'attività, dopo aver concordato con gli interessati le modalità di esecuzione dell'attività libero-professionale, devono comunicare preventivamente all'Azienda in quali orari e da parte di quali professionisti, individualmente od in équipe, l'attività viene svolta.
3. Per i servizi nei quali per ragioni tecnico-organizzative non sia possibile l'articolazione dell'attività libero-professionale in orari diversi da quelli stabiliti per l'attività istituzionale, dovrà essere stabilito un tempo standard, corrispondente al tempo mediamente necessario all'esecuzione delle medesime prestazioni in regime istituzionale, da recuperare in relazione al numero delle prestazioni effettuate ovvero da ricavare dagli importi economici di spettanza dei singoli componenti l'équipe. Gli orari aggiuntivi a quelli ordinari devono essere individuati in forma forfettaria in base alla temporizzazione delle prestazioni rese, desunta dai piani di lavoro applicati in regime di assistenza pubblica, o ricavandoli dal compenso erogato. Il Direttore Generale, sentito il Collegio di Direzione, identifica tali servizi nel piano aziendale dei volumi di attività istituzionale e di attività libero professionale intramuraria.
Si considerano, ascrivibili a tale modalità gestionale, le UU.OO. di Anatomia Patologica e Laboratorio Analisi.
4. Per le modalità di partecipazione all'attività da parte del personale di supporto si rinvia all'art.12 del presente Regolamento.
5. I dipendenti facenti parte dell'Unità operativa in cui si pratica la Libera Professione sono tenuti ugualmente a prestare la propria attività nei limiti del normale orario di lavoro.

ARTICOLO 7

ALTRE ATTIVITA' A PAGAMENTO

(Art. 58 C.C.N.L. Dirigenza Medica e Dirigenza Sanitaria 08.06.2000 e ss.mm.ii.)

1. Sono ricomprese, altresì, tra le attività libero professionali le seguenti attività a pagamento:
 - a) la prestazione richiesta dall'assistito all'Azienda resa da professionista di sua scelta diretta ed erogata al domicilio dell'assistito stesso, fuori dell'orario di servizio, in relazione alle particolari prestazioni assistenziali richieste o al carattere occasionale e straordinario delle prestazioni stesse o al rapporto fiduciario già esistente con il medico prescelto con riferimento all'attività libero professionale intramuraria svolta individualmente o in équipe nell'ambito dell'azienda;
 - b) attività professionali richieste a pagamento da singoli utenti e svolte individualmente o in équipe, in strutture di altra azienda del Servizio sanitario nazionale o di altra struttura sanitaria non accreditata, disciplinate da convenzione. Le predette attività sono consentite solo se a carattere occasione e se preventivamente autorizzate dall'Azienda con le modalità stabilite dalla convenzione. L'Azienda con l'atto richiamato disciplina in conformità ai CCNNLL 08/06/2000: il limite massimo di attività di ciascun dirigente tenuto anche conto delle altre attività svolte; l'entità del compenso dovuto al dirigente e/o

all'équipe che ha effettuato la prestazione; le modalità di riscossione e di attribuzione dei compensi, la quota della tariffa spettante all'Azienda. L'incasso e corresponsione dei compensi sono indicati al successivo art. 12;

- c) attività di consulenza chiesta all'Azienda da soggetti terzi (enti pubblici del comparto o istituzioni pubbliche o private senza scopo di lucro), svolta individualmente o in équipe, al di fuori dell'impegno di servizio, in strutture di altra azienda del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 55 lett. c) del CCNL 8/6/2000 e 58 del CCNL 8/6/2000. L'incasso e corresponsione dei compensi sono indicati al successivo art.12. L'attività deve garantire, di norma, il rispetto dei principi della fungibilità e della rotazione di tutto il personale che eroga le prestazioni;
- d) attività professionale, richiesta a pagamento da terzi all'Azienda e svolta, fuori dall'orario di lavoro, sia all'interno che all'esterno delle strutture aziendali. Tale attività può, a richiesta del dirigente interessato, essere considerata attività libero-professionale intramuraria e sottoposta alla disciplina per tale attività ovvero considerata come obiettivo prestazionale incentivato con le specifiche risorse introitate, in conformità ai CCNLL 08/06/2000. L'attività deve garantire, di norma, il rispetto dei principi della fungibilità e della rotazione di tutto il personale che eroga le prestazioni. L'incasso e corresponsione dei compensi sono indicati al successivo art. 12;
- e) attività professionale in regime di convenzioni ex art. 58 commi 9 e 10 del CCNL Area Medica ed ex art. 58, commi 6 e 7 del CCNL Area SPTA e smi). Trattandosi di attività svolta per conto e nell'interesse dell'Azienda, la stessa è consentita secondo i seguenti vincoli:
 - 1. l'impegno medio orario del personale interessato alle prestazioni di cui al presente regolamento, non può essere superiore alle 48 ore settimanali complessive (orario istituzionale, orario straordinario, prestazioni aggiuntive ex art. 55, comma 2, CCNL Area Medica ed ex art. 55, comma 2, CCNL Area SPTA, consulenze ex art. 58, comma 2 dei citati CC.CC.NN.LL., convenzioni ex art. 58, commi 9 e 10 CCNL Area Medica e ex art. 58, commi 6 e 7 CCNL Area SPTA) calcolato con riferimento ad un periodo non superiore a 4 mesi;
 - 2. la necessità di ridurre i tempi di attesa secondo i programmi predisposti dall'Azienda;
- f) attività di medico competente/autorizzato, di fisico sanitario e di medico legale, che proprio per le caratteristiche peculiari di categorie degli utenti cui si rivolgono, vengono svolte in ottemperanza delle indicazioni, assunte in applicazione delle normative legislative, regolamentari, contrattuali nonché con gli indirizzi delle autorità amministrative competenti riguardanti le attività medesime. Il principio fondamentale da salvaguardare è l'assenza di incompatibilità con l'attività istituzionale svolta dal dirigente in ragione dell'ufficio al quale è assegnato, lo svolgimento al di fuori dell'orario di servizio. In particolare l'attività di cui all'art.25 del D.lgs. n. 81/2008 e quella di fisico sanitario - esperto qualificato, in conformità a quanto previsto dall'art.55, comma 3, del CCNL 8.6.2000, per i dirigenti medici e veterinari e dall'art.5, comma 4, 3° periodo, del D PCM 27.3.2000 che fanno espressa richiesta verrà autorizzata fuori orario di lavoro quale libera professione intramuraria individuale, indipendentemente dal fatto che il terzo richiedente sia soggetto privato o pubblico. Non è possibile la configurazione di tale attività come vendita di prestazioni da parte dell'Azienda la quale

non ha fra i suoi compiti di istituto questa tipologia di attività in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Pertanto la richiesta è rivolta al singolo dirigente prescelto in virtù della prerogativa della scelta del professionista in base al rapporto di fiducia quale parametro caratterizzante l'attività libero professionale svolta in forma individuale;

- g) rientra, altresì, nell'ambito della libera professione individuale, la "perizia" Medico Legale e la consulenza tecnica, compresa quella chiesta dal giudice, è peculiarità dello specialista in medicina legale e dello specialista abilitato dal proprio ordine e/o inserito in appositi albi¹;
- h) attività di certificazione medico legale resa dall'Azienda per conto dell'Istituto Nazionale degli Infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.) a favore degli infortunati sul lavoro e tecnopatici, ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965.

2. In ragione della peculiarità delle prestazioni oggetto di cui alle lett. sub f), g) e h), le stesse sono assoggettate a specifiche autorizzazioni contenenti anche le modalità di pagamento. Tale pagamento non avviene contestualmente all'erogazione della prestazione ma in fase successiva, previa compilazione di apposito "bollettino" in cui sono indicate le prestazioni ed il corrispondente ammontare. L'Ufficio Cassa Aziendale, quindi, sulla base del "bollettino" procederà all'emissione della relativa fattura e all'introito del corrispettivo da parte del datore di lavoro/richiedente, con cadenza periodica. Invero, per tale tipologia di prestazioni non è prevista la gestione tramite agende CUP, non esaurendosi l'attività nella mera valutazione clinica del paziente in loco, tenuto conto che la stessa comporta anche la stesura di relazioni, perizie, documenti che accompagnano i casi di specie. All'attività suddetta verrà applicata eventualmente l'Iva, se dovuta, ai sensi di legge.

ART.8

ASSISTENZA IN REGIME DI RICOVERO

1. Le prestazioni libero-professionali rese in costanza di ricovero possono configurarsi - ferme restando le disposizioni di cui ai successivi artt. 9 e 10 - in relazione agli spazi, in due diverse modalità:
 - ricovero con standard alberghiero superiore a quello ordinario, con scelta del professionista e/o dell'équipe o prestazioni aggiuntive rispetto ai livelli essenziali di assistenza;
 - ricovero ordinario in corsia con scelta del professionista o dell'équipe o con prestazioni aggiuntive rispetto ai livelli uniformi di assistenza.
2. L'utente può, comunque, usufruire di ricovero con standard alberghiero superiore a quello ordinario (camere a pagamento) senza prestazioni sanitarie aggiuntive rispetto ai livelli uniformi di assistenza.

¹ Le perizie e le consulenze tecniche d'ufficio (CTU), conferite dall'Autorità Giudiziaria, costituendo prestazioni rese all'Autorità Giudiziaria stessa, nell'esercizio di una pubblica funzione, non necessitano di autorizzazione ma di sola comunicazione alla U.O. Direzione Amministrativa di Presidio e, per conoscenza, al proprio Direttore di U.O..

Le perizie e le consulenze tecniche di parte (CTP), rese davanti all'Autorità Giudiziaria nell'ambito di un giudizio penale o civile, o eseguite per finalità assicurative, amministrative e simili costituiscono attività occasionale espletabile solo a seguito di autorizzazione rilasciata dalla UOSD Area Ambulatoriale, Flussi Informativi Sanitari e Libera Professione, previa comunicazione al proprio Direttore di U.O.

ART. 9

ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE IN COSTANZA DI RICOVERO

1. Il ricovero in regime libero-professionale nei presidi ospedalieri deve essere garantito in idonee strutture e spazi di degenza distinti. L'idoneità della struttura è determinata con riferimento alle dotazioni strumentali che, di norma, devono essere corrispondenti a quelle utilizzate per l'esercizio dell'attività istituzionale, nonché con riferimento alle condizioni logistiche.
2. L'Azienda individua, in applicazione del presente Regolamento, le predette strutture, in ambito aziendale.
3. La quota di posti letto da utilizzare per l'attività libero-professionale all'interno dell'Azienda, intesa anche come disponibilità temporale dei posti letto stessi, non può essere inferiore al 5% e, in relazione all'effettiva richiesta, superiore al 10% dei posti letto della struttura.
4. Essendo i posti letto reperiti all'interno del dimensionamento *standard* previsto dalla Regione Marche, le prestazioni sono valutate a tariffazione come prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale secondo le tariffe del DRG corrispondente; il cittadino è, quindi, tenuto a pagare una quota parte del DRG il cui ammontare è costituito dall'importo del DRG stesso, al netto della quota stabilita a carico del SSR dalla DGR n. 897 del 18/7/2005, a titolo di partecipazione alla spesa, nei limiti previsti dall'art.28, comma 1, della L. n.488/1999 (oltre ad eventuali prestazioni aggiuntive).
5. Il paziente ricoverato in regime di libera professione conserva il diritto a ricevere senza oneri a suo carico tutte le prestazioni che rientrano nei livelli essenziali di assistenza garantiti dal SSN, cui avrebbe diritto come cittadino. Pertanto, il medico o i medici facenti parte di équipe dei reparti o divisioni, ove si svolge attività libero professionale in costanza di ricovero, sono tenuti alla diagnosi e cura dei pazienti ricoverati a pagamento nei limiti del normale orario di lavoro.
6. Ferma restando l'applicazione dei criteri generali stabiliti con il presente Regolamento, la distribuzione delle quote spettanti ai singoli componenti l'équipe avviene da parte dell'Azienda su indicazione dell'équipe medesima, con le procedure di cui all'art.54, comma 1 dei CCNLL 08/06/2000 della dirigenza medica e veterinaria e della dirigenza sanitaria (contrattazione collettiva integrativa).
7. Al fine di assicurare un corretto ed equilibrato rapporto tra i volumi di attività istituzionale e libero-professionale, si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 2 delle linee d'indirizzo (DGR 106/2015), con la precisazione che trattandosi di attività di ricovero, il corretto equilibrio è individuato con riferimento oltre che ai volumi di attività e ai volumi orari, anche in relazione alla tipologia e complessità delle prestazioni (con riferimento in particolare alle prestazioni non differibili in ragione della gravità e complessità della patologia, da garantire prioritariamente in regime istituzionale).
8. Il ricovero con prestazioni in regime libero-professionale deve avvenire sempre a seguito di richiesta scritta da parte del paziente o di chi ne ha la rappresentanza, che deve preventivamente sottoscrivere l'apposito preventivo di spesa.
9. Per l'utilizzo di camere a pagamento, si rinvia alle disposizioni dell'art. 10 del presente Regolamento.

ART. 10

CAMERE A PAGAMENTO

1. L'Azienda può reperire spazi idonei per l'istituzione di camere a pagamento dotate di adeguati livelli di *comfort* alberghiero. Tali posti letto sono individuati all'interno delle dotazioni massime stabilite per ciascun presidio dalla normativa nazionale e dalla programmazione regionale.
2. Per il ricovero nei posti letto a pagamento valgono le seguenti disposizioni: il servizio mensa, nonché tutti gli altri possibili confort (telefono, televisione, ecc.), se ed in quanto differenziati rispetto a quelli analoghi di corsia, devono essere conteggiati per i rispettivi costi aggiuntivi rispetto allo standard garantito agli utenti del SSN; analogamente, tutti i costi di gestione dei posti letto paganti devono concorrere alla determinazione dell'apposita retta che, depurata degli analoghi costi per i ricoveri in corsia, costituisce il supplemento a carico del ricoverato per la parte alberghiera. Il ricovero in "camera a pagamento" deve avvenire sempre a seguito di richiesta scritta da parte del paziente o di chi ne ha la rappresentanza, che deve preventivamente sottoscrivere l'apposita domanda.

ART. 11

PERSONALE DI SUPPORTO

1. L'Azienda mette a disposizione il personale di supporto al professionista per lo svolgimento dell'attività libero professionale ove ritenuto necessario. L'individuazione del personale di supporto diretto alla libera professione deve essere effettuata dal professionista sulla base dell'adesione volontaria dei dipendenti dell'Azienda che ne abbiano fatto richiesta o comunque manifestato la propria disponibilità.
2. Il personale di supporto si distingue in:
 - Supporto diretto, corrispondente agli operatori direttamente coinvolti nella prestazione e costituito dal personale infermieristico, tecnico-sanitario, della riabilitazione in via prioritaria dell'Unità operativa di appartenenza.
 - Supporto indiretto, corrispondente al personale, da individuare a livello aziendale, che collabora per assicurare l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria.
3. Per l'attività libero professionale ambulatoriale, il singolo professionista o l'équipe possono utilizzare, nell'erogazione delle prestazioni di competenza, personale di supporto messo a disposizione dall'Azienda. Il personale di supporto diretto deve operare in regime *extra* orario al di fuori quindi dell'orario ordinario istituzionale, straordinario o di altro orario autorizzato - previa tracciatura con specifico tasto funzione. Il personale del comparto non può partecipare all'attività di supporto diretto all'attività libero professionale intramuraria della Dirigenza Medica e Sanitaria qualora non abbia, nell'ambito dello stesso mese, assolto completamente all'orario di lavoro previsto contrattualmente. Il personale del comparto potrà riportare nel mese un saldo negativo solamente a causa della ciclicità del turno; questa fattispecie dovrà essere attestata dal Coordinatore responsabile.
4. È escluso dall'attività di supporto diretto il personale del comparto con articolazione dell'orario di servizio in regime di impegno ridotto ed in tutti i casi di sospensione cautelare o disciplinare dal servizio. Il supporto diretto è precluso, altresì, al personale in concomitanza alla fruizione, nel medesimo mese, di istituti

contrattuali che comportino l'astensione giornaliera dall'esercizio dell'attività istituzionale, anche parziale, con riduzione dell'impegno lavorativo istituzionale (permessi art. 33 della L. 104, malattie, allattamento/maternità, congedi a vario titolo, permessi giornalieri/orari personali, ecc.) nonché nel corso del turno di reperibilità e del turno di guardia.

5. Possono effettuare l'attività di supporto diretto i dipendenti che usufruiscano di congedi ordinari non rientranti in quelli di garanzia (es. durante il periodo di 15 gg a scelta del dipendente, riposo settimanale, riposo biologico, congedo matrimoniale). Resta in capo alla responsabilità della UOC garantire che ogni operatore coinvolto nel supporto effettui un numero di riposi compensativi rispondente alla previsione del contratto di lavoro

6. Per l'attività libero professionale in costanza di ricovero, non costituisce attività di supporto alla libera professione quella del personale coinvolto nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza del DRG trattato. Non si determina, pertanto, la necessità di prestazioni extra orario ordinario e la relativa assistenza è dovuta anche al paziente pagante in proprio, come assistenza garantita dal SSN.

ART. 12

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELL'ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA

1. L'importo che il cittadino richiedente è tenuto a corrispondere a fronte della prestazione ricevuta in regime di attività libero professionale è costituita dalla tariffa.
2. I criteri generali per la determinazione delle tariffe e le modalità della loro ripartizione sono stabiliti in conformità:
 - a) alle disposizioni di cui alla DGR n. 897 del 18/07/2005 recante "*Definizione della quota a carico del Servizio Sanitario Regionale per le prestazioni di ricovero (ordinario o day hospital) erogate in regime libero professionale (legge 23.12.1988, n.488)*", nei limiti previsti dall'art.28 della L.488/1999;
 - b) alle Linee di indirizzo regionali di cui alla DGR 106/2015 ed ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, previa contrattazione collettiva integrativa (ex artt. 4, comma 1, lett. g), 54, comma 1, e 57, dei CC.NN.LL. 08/06/2000 della Dirigenza medica e veterinaria e della Dirigenza S.P.T.A.).
3. Le tariffe per la libera professione individuale e d'équipe sono definite a livello aziendale nel rispetto dei vincoli imposti dalla normativa, in contraddittorio con i dirigenti interessati. Nell'attività libero professionale di équipe la distribuzione della quota spettante ai singoli componenti avviene da parte dell'Azienda, su indicazione dell'équipe stessa.
4. Per tutte le prestazioni erogate in regime libero-professionale, l'Azienda è dotata di un sistema di contabilità analitica che non può, in alcun caso, presentare disavanzo e che consente di distinguere nelle tariffe le voci che le determinano (compenso del professionista dell'équipe, del personale di supporto, costi aziendali, quote previste dai CCNNLL e dalla normativa vigente).
5. Per le prestazioni libero-professionali in regime di ricovero le tariffe risultano dalla somma di:

- una quota giornaliera fissa a titolo di differenza di classe, qualora l'utente scelga di usufruire del trattamento diversificato di tipo alberghiero come da art. 10;
- una tariffa omnicomprensiva composta dalla somma delle seguenti voci:
 - a) compenso spettante a titolo di onorario per l'opera professionale prestata dal medico o dal chirurgo o da altri professionisti prescelti alle cui cure esclusive il paziente ha voluto affidarsi; qualora l'attività sia svolta in équipe, l'onorario viene prefissato preventivamente dai componenti dell'équipe e ripartito tra gli stessi;
 - b) costi sostenuti dall'Amministrazione per l'effettuazione delle prestazioni ulteriori rispetto ai livelli essenziali di assistenza relativi al DRG trattato;
 - c) quota corrispondente alla tariffa a carico del SSN, anche mediante l'utilizzo di mutualità integrativa e/o assicurativa (al netto della quota prevista dall'art.28, comma 1 e seg. della L.488/1999 a carico della Regione, in relazione alle diverse tipologie ivi previste), da cui andranno ricavati:
 - d) quota spettante al personale di supporto coinvolto fuori dal normale orario di lavoro e individuata in sede di contrattazione decentrata con le OO.SS. di categoria;
 - e) quota incentivante da determinare in sede di contrattazione integrativa aziendale a favore del personale sanitario non dirigente che partecipa in orario di lavoro alle prestazioni libero professionali in qualità di componente di un'équipe e a favore del personale dirigenziale e non dirigenziale, ove previsto, che collabora nell'organizzazione dell'attività libero professionale;
 - f) quota, da determinare in sede di contrattazione integrativa, quale specifico fondo aziendale perequativo (accantonato comunque di norma, nella misura non inferiore al 5% dell'ammontare complessivo di tutti i proventi dell'attività libero professionale, al netto delle quote a favore dell' Azienda) da destinare alle discipline della Dirigenza medica e veterinaria (da individuarsi in sede aziendale), che abbiano una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria;
 - g) quota da determinare in sede di contrattazione integrativa, quale specifico fondo aziendale perequativo non inferiore al 5% dell'ammontare complessivo di tutti i proventi dell'attività libero professionale della Dirigenza sanitaria, al netto delle quote a favore dell' Azienda, da destinare alle discipline della dirigenza del ruolo sanitario, che abbiano una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria (da individuarsi in sede aziendale).

In ogni caso, dalla ripartizione di tali fondi perequativi non può derivare per i dirigenti delle due aree che abbiano limitata possibilità di esercizio della Libera Professione un beneficio economico superiore a quello medio percepito dai dirigenti che espletano l'attività libero professionale aziendale individuale o in équipe, secondo criteri stabiliti in sede aziendale. L'utilizzo delle eventuali eccedenze è disciplinato dall'art.12, comma 4, delle Linee di indirizzo di cui alla DGR n.106/2015.

Lo schema di composizione/scomposizione tariffaria, con esplicitate le quote e percentuali previste, è riportato nel documento allegato al presente Regolamento.

6. Per le prestazioni libero-professionali in regime ambulatoriale le tariffe risultano dalla somma di:

- a) compenso spettante a titolo di onorario al Dirigente medico scelto dal paziente, determinato dal libero professionista ed accettato dall'Azienda;
- b) quota spettante al personale di supporto diretto coinvolto fuori dal normale orario di lavoro e individuata in sede di contrattazione decentrata con le OO.SS. di categoria;
- c) costi diretti e indiretti sostenuti dall'Amministrazione per l'effettuazione delle prestazioni;
- d) quota incentivante, da individuare in sede contrattazione integrativa aziendale, calcolata sull'onorario del Dirigente, destinata all'Azienda per gli incentivi a favore del personale sanitario non dirigente che partecipa in orario di lavoro alle prestazioni libero professionali in qualità di componente di un'équipe e, ove previsto, a favore del personale dirigenziale e non dirigenziale che collabora nell'organizzazione della libera professione intramuraria;
- e) una quota, da determinare in sede di contrattazione integrativa, quale specifico fondo aziendale perequativo (accantonato comunque, di norma, nella misura non inferiore al 5% dell'ammontare complessivo di tutti i proventi dell'attività libero professionale, al netto delle quote a favore dell'Azienda) da destinare alle discipline della dirigenza medica e veterinaria (da individuarsi in sede aziendale) che abbiano una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria;
- f) quota da determinare in sede di contrattazione integrativa, da destinare, quale specifico fondo aziendale perequativo non inferiore al 5% dell'ammontare complessivo di tutti i proventi dell'attività libero professionale della dirigenza sanitaria, al netto delle quote a favore dell'Azienda, alle discipline della dirigenza del ruolo sanitario, che abbiano una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria (da individuarsi in sede aziendale).

Lo schema di composizione/scomposizione tariffaria, con esplicitate le quote e percentuali previste, è riportato nel documento allegato al presente Regolamento.

In ogni caso dalla ripartizione di tali fondi perequativi non può derivare per i Dirigenti delle due aree che abbiano limitata possibilità di esercizio della Libera Professione un beneficio economico superiore a quello medio percepito dai Dirigenti che espletano l'attività libero professionale aziendale individuale o in équipe, secondo criteri stabiliti in sede aziendale. L'utilizzo delle eventuali eccedenze è disciplinato dall'art.12, comma 4, delle Linee di indirizzo di cui alla DGR n.106/2015. Per l'attività a pagamento svolta in consulenza di cui all'art. 58, comma 2, lett. a) e b) del CCNL 8/6/2000, (enti pubblici del comparto o istituzioni pubbliche o private senza scopo di lucro) - quale altra attività a pagamento tramite convenzione di cui all'art. 7 del presente Regolamento - si applicano le stesse componenti tariffarie sopra indicate oltre a quella prevista al successivo art. 13.

7. Relativamente alle prestazioni ambulatoriali di diagnostica strumentale e di laboratorio, le tariffe sono riferite alla singola prestazione o a gruppi integrati di prestazioni e risultano dalla somma delle seguenti voci:

- a) compenso spettante a titolo di onorario del personale dirigente (medico/non medico) scelto dal paziente, ovvero di quello dell'équipe prescelta, nella misura determinata dal libero professionista ed accettata dall'Azienda;

- b) quota spettante al personale di supporto coinvolto fuori dal normale orario di lavoro e individuate in sede di contrattazione decentrata con le OO.SS. di categoria;
- c) quota pari ai costi diretti e indiretti aziendali (ammortamento manutenzione apparecchiature), da destinare all'Azienda e dalla stessa individuati, anche in misura forfettaria, con il Dirigente Responsabile dell'Unità operativa interessata;
- d) quota incentivante da individuare in sede contrattazione integrativa aziendale, calcolata sull'onorario dei Dirigenti, destinata all'Azienda per gli incentivi a favore del personale sanitario non dirigente che partecipa in orario di lavoro alle prestazioni libero professionali in qualità di componente di un'équipe e a favore, ove previsto, del personale non sanitario che collabora nell'organizzazione della libera professione intramuraria;
- e) quota, da determinare in sede di contrattazione integrativa, quale specifico fondo aziendale perequativo (accantonato, di norma, nella misura non inferiore al 5% dell'ammontare complessivo di tutti i proventi dell'attività libero professionale, al netto delle quote a favore dell'Azienda) da destinare alle discipline della dirigenza medica e veterinaria (da individuarsi in sede aziendale) che abbiano una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria;
- f) quota da determinare in sede di contrattazione integrativa, da destinare, quale specifico fondo aziendale perequativo non inferiore al 5% dell'ammontare complessivo di tutti i proventi dell'attività libero professionale della dirigenza sanitaria, al netto delle quote a favore dell'Azienda, alle discipline della dirigenza del ruolo sanitario, che abbiano una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria, (da individuarsi in sede aziendale).

In ogni caso dalla ripartizione di tali fondi perequativi non può derivare per i Dirigenti delle due aree, che abbiano limitata possibilità di esercizio della Libera Professione un beneficio economico superiore a quello medio percepito dai Dirigenti che espletano l'attività libero professionale aziendale individuale o in équipe, secondo criteri stabiliti in sede aziendale. L'utilizzo delle eventuali eccedenze è disciplinato dall'art.12, comma 4, delle Linee di indirizzo di cui alla DGR n.106/2015.

Le tariffe di che trattasi non possono comunque, ai sensi dell'art. 57 lett. d) del CCNL 08/06/2000, essere determinate in importi inferiori a quelli previsti dalle vigenti disposizioni a titolo di partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria per le corrispondenti prestazioni. L'amministrazione può concordare tariffe inferiori per gruppi di prestazioni da effettuarsi in regime di libera professione da parte dei dirigenti, finalizzate alla riduzione di tempi di attesa, ai sensi dell'art. 3, comma 13, del d.lgs. 124/1998.

ARTICOLO 13

DISPOSIZIONE FINANZIARIA VINCOLATA PER INTERVENTI DI PREVENZIONE O PER RIDUZIONE LISTE DI ATTESA

1. L'Azienda, ai sensi dell'art. 1, comma 4, lett. c) della legge n. 120/2007 e tenuto conto del parere del Ministero della Salute Dipartimento della programmazione e del SSN prot. n. 17019 del 29/03/2013, trattiene - quale ulteriore quota sugli importi da corrispondere a cura dell'assistito per fruire di prestazioni in libera

professione - una somma pari al 5% dell'onorario del libero professionista, da vincolare ad interventi di prevenzione ovvero volti alla riduzione delle liste di attesa, anche con riferimento alle finalità di cui all'art. 2 comma 1 lett. c) dell'Accordo sancito il 18 novembre 2010 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le Province autonome relativo alla definizione delle prestazioni aggiuntive di cui all'art. 55 comma 2 del CCNL 8 giugno 2000 e successive integrazioni ai fini del progressivo conseguimento degli obiettivi di allineamento dei tempi di erogazione delle prestazioni nell'ambito delle attività istituzionali ai tempi medi di quelle rese in regime di libera professione intramuraria.

La disposizione suddetta deve trovare attuazione mediante l'adozione di accordi con le OO.SS. della dirigenza medica veterinaria e sanitaria in sede di contrattazione integrativa aziendale.

2. La trattenuta di cui al comma 1 è da applicare ai compensi derivanti da ogni prestazione di libera professione. Tali risorse e le eventuali eccedenze previste dall'art. 12 saranno utilizzate dall'Azienda per la riduzione dei tempi di attesa sulla base di specifiche progettualità da definirsi in sede di contrattazione aziendale e potranno essere destinato anche all'acquisizione di prestazioni aggiuntive ai sensi dell'art. 55 comma 2 CCNL 8/06/2000 ad integrazione delle risorse aziendali già utilizzate per tale istituto.

ART. 14

PASSAGGIO DA UN REGIME DI RICOVERO AD UN ALTRO

1. È ammesso il passaggio dal regime di ricovero a quello in "camera a pagamento" per il solo maggior *comfort* alberghiero o in regime libero professionale e viceversa. Gli oneri o gli sgravi relativi decorrono dalla data di accettazione, da parte della Azienda, della richiesta.
2. Al paziente di area chirurgica già sottoposto ad intervento o non operato è applicato, per il ricorso al regime libero professionale, il relativo tariffario di area medica.
3. L'utilizzo della "camera a pagamento" per il solo maggior *comfort* alberghiero, ove disponibile, non attiva in alcun modo il regime del ricovero libero professionale. A carico del paziente, in tal caso, deve essere applicata solamente la differenza di retta o supplemento, quale prevista dall'apposito tariffario allegato alla domanda da sottoscrivere preventivamente.
4. Le "camere a pagamento", anche se individuate come tali, restano sempre a disposizione dei Reparti interessati, i quali, previa comunicazione alla Direzione Sanitaria e in caso di documentata necessità e gravità clinica, possono temporaneamente utilizzarle per i ricoverati.

ARTICOLO 15

RESPONSABILITÀ E CONSEGUENZE SANZIONATORIE DEI PROFESSIONISTI

1. Fatto salvo quanto previsto in tema di responsabilità penale e civile dal vigente ordinamento giuridico, la violazione delle norme regolamentari aziendali è fonte di responsabilità amministrativa e costituisce grave inosservanza delle direttive impartite, sanzionabile ai sensi dell'art. 36 del C.C.N.L. 05.12.1996 Area dirigenza medica e veterinaria e 35 del C.C.N.L. Area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa.

2. L'Azienda, previa istruttoria di approfondimento dell'evento e relativa contestazione, acquisite le contro deduzioni dell'interessato, procederà con gli atti amministrativi previsti e conseguenti all'esito dell'accertamento.

3. In caso di ipotesi di violazione delle norme generali ed aziendali in materia, da parte del Dirigente, l'Azienda, nelle more dello svolgimento dell'istruttoria di accertamento, sospende, in via cautelativa, l'erogazione dei compensi maturati dal dirigente nello svolgimento dell'attività libero professionale intramuraria, dal mese in cui è segnalata l'ipotesi di violazione.

ART. 16

COPERTURA ASSICURATIVA

1. L' Azienda garantisce in proprio o ai sensi dell'art. 21 del CCNL 2002/2005 la copertura assicurativa della responsabilità civile di tutti i dirigenti, ivi comprese le spese di giudizio ai sensi dell'art. 25 del CCNL del 08/06/2000 per le eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie dei terzi, relativamente alla loro attività, ivi compresa la libera professione intramuraria, senza diritto di rivalsa, salvo le ipotesi di dolo o colpa grave.

ARTICOLO 17

GARANZIE PER I CITTADINI

1. Per una corretta e trasparente gestione della libera professione intramuraria, per garantire la tutela dei diritti degli utenti del SSN e per assicurare l'attuazione del principio della libera scelta da parte del cittadino, l'Azienda si è dotata di un efficace sistema di informazione ai cittadini in ordine a tutte le prestazioni (sia quelle garantite dal S.S.N. sia quelle erogate in regime di libera professione) con esplicitazione delle modalità di fruizione e dei tempi di attesa, nonché con evidenza, all'interno della tariffa, della componente relativa all'onorario del professionista rispetto agli altri costi aziendali comprensivi di quelli contrattuali. Le informazioni sono messe a disposizione dell'utente mediante diversi strumenti quali CUP, URP, siti internet e "Carta dei Servizi". In particolare, vengono resi noti:

- l'elenco dei sanitari che esercitano la libera professione;
- il tipo di prestazioni erogabili;
- le sedi;
- le modalità di prenotazione;
- la previsione della funzione di filtro della domanda per le discipline che per la loro peculiarità richiedono competenze specialistiche;
- la tariffa per ciascuna tipologia di prestazione con evidenza della componente relativa all'onorario del professionista rispetto agli altri costi aziendali (comprensivi di quelli contrattuali).

2. In caso di richiesta dell'utente, gli operatori addetti alla prenotazione sono tenuti a fornire informazioni necessarie a far sì che l'utente sia posto in condizione di poter compiere una scelta edotta e consapevole circa i diversi regimi di erogazione delle prestazioni in ambito aziendale.

3. L'utente ha diritto a conoscere dagli uffici aziendali a ciò preposti, la tariffa dovuta, fatta salva la quantificazione in via definitiva della stessa in rapporto ad ulteriori accertamenti riconducibili alla prestazione

resa, preventivamente non conosciuti. Qualora nel corso di erogazione della prestazione, sia essa in regime ambulatoriale che di ricovero, si rendano necessari ulteriori accertamenti diagnostici o interventi non preventivati, il professionista è tenuto a dare al paziente o a chi lo rappresenta, preliminarmente all'effettuazione degli stessi, tutte le informazioni necessarie acquisendone il consenso.

4. Il trasferimento dal regime di ricovero ordinario al regime di ricovero in libera professione intramuraria è possibile solo su esplicita e formale richiesta del paziente o di chi lo rappresenta.

Prima dell'inizio del ricovero il richiedente o eventuali Assicurazioni private o Mutue Integrative provvedono al versamento di una somma in acconto sui presunti costi del ricovero, e a saldo nei tempi e con modalità da concordare in sede aziendale.

ARTICOLO 18

DISCIPLINA EXTRAREGIONALE

1. E' consentito l'esercizio della libera professione intramuraria da parte dei professionisti fuori del territorio regionale solo nel caso in cui esista un esplicito accordo tra le regioni che disciplina la materia e a condizione di reciprocità.

2. Al fine di consentire la tracciabilità delle prestazioni e dei pagamenti l'accordo dovrà prevedere:

- che le strutture dove i professionisti svolgono la Libera professione siano connesse con il CUP regionale ove esistente o con la struttura di prenotazione aziendale;
- che i pagamenti delle prestazioni vengano effettuati alle casse aziendali, e comunque con modalità tali da garantirne la tracciabilità attraverso canali aziendali autorizzati;
- che le aziende extraregionali s'impegnino a mettere a disposizione i dati relativi alle prestazioni erogate dai professionisti autorizzati per il controllo dei volumi di attività.

ARTICOLO 19

ATTIVITÀ ESCLUSE

1. Non rientrano fra le attività libero professionali disciplinate dal presente Regolamento, ancorché comportino la corresponsione di emolumenti ed indennità, le seguenti tipologie:

- Partecipazione ai corsi di formazione, diplomi universitari e scuole di specializzazione e diploma, in qualità di docente;
- Collaborazioni a riviste e periodici scientifici e professionali;
- Partecipazioni a commissioni presso enti e Ministeri ivi comprese le Commissioni invalidi civili;
- Relazioni a convegni e pubblicazioni dei relativi interventi;
- Partecipazioni a comitati scientifici;
- Partecipazione ad organismi istituzionali della propria categoria professionale o sindacale;
- Attività professionale sanitaria, resa a titolo gratuito o con rimborso delle spese sostenute, a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni e associazioni di volontariato o altre organizzazioni senza fine di lucro, previa comunicazione all'azienda della dichiarazione da parte dell'organizzazione interessata della totale gratuità delle prestazioni.

ARTICOLO 20

PIANO AZIENDALE DEI VOLUMI DI ATTIVITÀ

1. L'Azienda presenta alla Regione un Piano aziendale concernente, con riferimento alle singole unità operative e ad ogni singolo dirigente, i volumi di attività istituzionale e di attività libero professionale, in coerenza con quanto stabilito dalla DGR n. 462 del 16.04.2019. Il Piano è adottato con determina del Direttore Generale.
2. Il Piano aziendale ha validità triennale e deve essere nuovamente presentato alla Regione, con i dovuti aggiornamenti, prima della sua scadenza.
3. L'Azienda assicura adeguata pubblicità ed informazione relativamente al Piano, con riferimento, in particolare, alla sua esposizione nell'ambito delle proprie strutture ospedaliere ed all'informazione nei confronti delle associazioni degli utenti, sentito il parere del Collegio di direzione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Tali informazioni devono in particolare riguardare le condizioni di esercizio dell'attività istituzionale e di quella libero-professionale intramuraria, nonché i criteri che regolano l'erogazione delle prestazioni e le priorità di accesso.
4. Ai sensi della DGR n. 1289 del 16/9/2013 l'Azienda ha adottato quale infrastruttura di rete per il supporto all'organizzazione dell'ALPI il sistema del CUP unico regionale.
Il servizio di prenotazione, ove previsto, relativo alle prestazioni libero professionali ambulatoriali deve essere affidato al CUP unico regionale e deve essere svolto in sedi o tempi diversi rispetto a quelli istituzionali.
5. La riscossione degli onorari relativi alle prestazioni erogate in regime libero professionale deve essere effettuata dalle casse ticket o dalle strutture private non accreditate connesse al CUP nel rispetto delle modalità tecniche definite dalla Giunta regionale nella DGR n. 1289 del 16/09/2013.
6. Il Piano aziendale prevede la rilevazione oraria dell'attività libero professionale anche presso le strutture private non accreditate ed il numero dei posti letto dedicati all'attività istituzionale e all'attività libero professionale intramuraria.
7. Il piano aziendale prevede il monitoraggio dei tempi di attesa delle prestazioni erogate nell'ambito dell'attività istituzionale al fine del rispetto delle modalità gestionali e dei tempi fissati con DGR n. 808/2015, DGR 640/18, DGR 462/19 e l'attivazione di meccanismi di riduzione dei medesimi tempi medi, la garanzia che nell'ambito dell'attività istituzionale le prestazioni aventi carattere di urgenza differibile vengano erogate entro 72 ore dalla richiesta.
8. La Direzione generale, sulla base delle risultanze della UOSD Libera Professione Area Ambulatoriale e Flussi Sanitari, in sede di definizione annuale del budget - da condurre con l'obiettivo di pervenire ad un progressivo allineamento dei tempi di erogazione delle prestazioni nell'ambito istituzionale ai tempi medi di quelle rese in regime libero professionale - negozia con le strutture aziendali i volumi di attività istituzionale dovuti, tenuto conto delle risorse umane finanziarie e tecnologiche effettivamente assegnate anche con riferimento ai carichi di lavoro misurati.
9. In applicazione di quanto previsto dalle D.G.R. n. 808/2015 e n. 640/18, il Piano aziendale deve essere coerenti con i piani attuativi per il contenimento delle liste d'attesa, finalizzati questi ultimi a mantenere l'erogazione delle prestazioni istituzionali nei tempi massimi previsti dalla D.G.R. citata.

10. Il mancato rispetto dei volumi e delle modalità di erogazione concordati comportano, per i dirigenti/equipe coinvolti, la sospensione dell'attività libero professionale fino al rientro dei volumi nei valori concordati.

ARTICOLO 21

RENDICONTAZIONE DELL'ATTIVITÀ E CONTROLLI

1. I dirigenti autorizzati all'esercizio della libera professione si impegnano a rendere le prestazioni nel rispetto dei tempi, dei volumi e delle modalità convenute in sede di negoziazione diretta e appositamente formalizzate, nonché delle disposizioni contenute nel presente Regolamento. Il Direttore della Unità Operativa garantisce che ogni Dirigente svolga l'attività libero professionale nel rispetto della normativa e dei regolamenti vigenti anche per quanto concerne i limiti in termini di orario di lavoro e secondo il principio di rotazione nei casi di richiesta non diretta al singolo professionista ma all'Azienda.
2. Nel caso di coinvolgimento del personale del comparto, la garanzia del rispetto di quanto al comma precedente rimarrà in capo al Direttore dell'UOC *Professioni Sanitarie IOTR* che valuterà la possibilità e la modalità di impiego di personale per il supporto diretto.
3. Il Responsabile della UOSD *Area Ambulatoriale, Libera Professione e Flussi informativi*, cui compete l'autorizzazione all'attività Libero Professionale, secondo le modalità definite in apposita procedura interna, sulla scorta delle risultanze dei sistemi informativi aziendali, verifica la rispondenza tra l'attività prenotata/effettuata e quanto rendicontato nel relativo cartellino marcatempo contrassegnato con specifico codice, verificando la congruità numerica delle prestazioni sia in riferimento al monte prestazioni autorizzato che all'orario effettivamente contrassegnato con specifico codice.
4. Alla UOSD Libera Professione, Area Ambulatoriale e Flussi Informativi ed ai singoli Direttori di Dipartimento è demandato il compito di vigilare sull'esercizio delle attività oggetto del presente Regolamento, nell'ambito delle rispettive competenze, sia con riguardo agli aspetti gestionali che al loro regolare funzionamento, segnalando alla Direzione Generale gli eventuali casi di incompatibilità, in concreto riscontrati, all'esercizio della libera professione intramuraria.
5. La *Direzione Amministrativa di Presidio*, ricevuta comunicazione in merito ai controlli effettuati da parte delle strutture competenti e sulla scorta delle rendicontazioni prodotte, dispone la remunerazione dell'attività che, in base ai controlli effettuati, risulta eseguita al di fuori dell'orario di lavoro istituzionale ed in adempimento dell'autorizzazione. La remunerazione avviene a seguito della scomposizione delle tariffe previste per le diverse tipologie di attività e sulla base delle corrispondenti autorizzazioni. Eventuali irregolarità riscontrate rispetto all'autorizzazione rilasciata o alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, ad esito dei controlli effettuati, comportano la sospensione della liquidazione dei corrispondenti compensi. Tutti i pagamenti vengono effettuati in favore dei professionisti coinvolti a seguito dell'effettivo incasso da parte dell'Azienda dell'intera tariffa/quota.

ART. 22

FUNZIONI DI CONTROLLO

1. Ferme restando le responsabilità del Direttore Generale previste da specifiche norme di legge e regolamentari, le funzioni di controllo sono espletate da parte dei seguenti soggetti in base alle rispettive attribuzioni e responsabilità:

- a) Organismo paritetico di verifica dell'attività libero professionale intramuraria costituito secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2 lettera h) del DPCM 27.03.2000;
- b) Collegio di direzione;
- c) Dirigenti delle varie articolazioni aziendali;
- d) UOSD Libera Professione Area Ambulatoriale e Flussi Informativi
- e) Singoli professionisti.

2. L'Organismo paritetico di verifica del corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale e attività libero professionale, di cui agli artt. 54, commi 6 dei CC.CC.NN.LL. delle aree dirigenziali, stipulati l'8.06.2000 e all'art. 5, comma 2, lett. h) del D.P.C.M. 27.03.2000, svolge le proprie funzioni sulla base delle risultanze dell'attività di vigilanza effettuata in maniera costante e sistematica dalla UOSD Libero Professione Area Ambulatoriale e Flussi Informativi con i seguenti specifici compiti:

- controllo e valutazione dei dati relativi all'attività libero professionale intramuraria e dei suoi effetti sull'organizzazione complessiva, con particolare riguardo al controllo del rispetto dei volumi di attività libero professionale concordati con i singoli dirigenti e con le équipes, che comunque non possono superare i volumi di attività istituzionale assicurati;
- segnalazione al Direttore Generale dei casi in cui si manifestino variazioni quali-quantitative ingiustificate tra le prestazioni istituzionali e quelle rese in libera professione intramuraria;
- proposta al Direttore Generale dei provvedimenti migliorativi o modificativi dell'organizzazione della libera professione intramuraria e del suo Regolamento;
- proposta al Direttore Generale in merito all'irrogazione di eventuali atti sanzionatori nei confronti dei dirigenti sanitari in caso di insorgenza di conflitto di interessi o di forme di concorrenza sleale verificatesi nell'esercizio della libera professione.

L'Organismo viene convocato almeno ogni sei mesi e ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità e fornisce al Direttore Generale una relazione a cadenza almeno annuale della sua attività.

3. L'Azienda determinerà, con atti successivi, forme e responsabilità del controllo per la gestione dei ricoveri nelle camere a pagamento e per attività libero professionale erogate in regime ambulatoriale e in regime di ricovero.

4. Sulla base delle risultanze dei controlli effettuati dagli appositi Organi/Organismi di verifica o di segnalazioni circa l'inosservanza delle disposizioni, rilevati a cura dei Dirigenti sopra individuati, il Direttore Generale - sentito il Collegio di Direzione - adotterà i provvedimenti del caso, anche in ordine alla sospensione delle attività libero-professionali in caso di obiettivi riscontri in ordine a ingiustificati scostamenti quali-quantitativi tra prestazioni istituzionali e prestazioni libero professionali o a comportamenti lesivi del diritto della libera scelta del paziente.

5. Restano ferme, in ogni caso, le funzioni di controllo proprie di specifici Organismi previsti ex lege, in primis il Servizio Ispettivo Aziendale.

ARTICOLO 23

NORMA FINALE E DI RINVIO

1. Per quanto non specificatamente previsto dal presente Regolamento, si fa espresso rinvio alle vigenti disposizioni di livello statale e regionale nonché alla disciplina definita in sede di contrattazione collettiva.

TABELLA PER LA RIPARTIZIONE DEI PROVENTI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI AMBULATORIALI

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	NOTE
TIPOLOGIA PRESTAZIONI	ONORARIO DIRIGENTE/E'QUIPE	LEGGE BALDUZZI LISTE DI ATTESA	FONDO PEREQUAZIONE (ART. 57 CCNL - DIRIGENZA MEDICA E SANITARIA)	FONDO PERSONALE CHE COLLABORATORI (Comparto)	FONDO PERSONALE CHE COLLABORATORI (Dirigenza SPTA)	ONERI FISCALI/DIRIGENZA/SUPP. DIRETTO/FONDO PEREQUATIVO/FONDO INCENTIVO SPTA	ONERI PREVIDENZIALI COMPARTO/SUPPORTO DIRETTO/FONDO PEREQUATIVO/FONDO INCENTIVO SPTA	COSTI DIRETTI AZIENDALI (calcolati sul valore nomencl.)	INDICAZIONE QUOTA PERSONALE DI SUPPORTO DIRETTO (QUANDO PREVISTO)	
Visite Specialistiche + attività Medico Competente	CONCORDATO	5%	5%	5%	1%	8,5%	23,8%	20%	15% (escluso medico competente)	
Attività svolta c/o Centri esterni in convenzione	CONCORDATO	5%	5%	5%	1%	8,5%	23,8%	Secondo contratto		
Visite domiciliari e attività svolta in favore di INAIL (certificazioni)	CONCORDATO	5%	5%	5%	1%	8,5%	23,8%	20%		
Certificazioni, relazioni medico/legali, perizie, CTU e CTP	CONCORDATO	5%	5%	5%	1%	8,5%	23,8%	20%		
Attività Strumentale	CONCORDATO	5%	5%	5%	1%	8,5%	23,8%	30%	25%	
Attività Strumentale - Gastroenterologia	CONCORDATO	5%	5%	5%	1%	8,5%	23,8%	30%	Supp. Diretto concordato: €70,00 (E.G.D.S.); €100,00 (Colonscopia); €100,00 (colon + Polipec.) - 2 Infermieri	
TAC, RMN	CONCORDATO	5%	5%	5%	1%	8,5%	23,8%	Allegato 1A	60%	RMN - TAC senza contrasto (1Tecn.) - RMN TAC con contrasto (1 Tecn. + 1Inf.)
Radiologia: Ecografie/Ecocolordopplergrafie	CONCORDATO	5%	5%	5%	1%	8,5%	23,8%	30%	25%	
Anatomia Patologica (équipe)	CONCORDATO	5%	5%	5%	1%	8,5%	23,8%	38%	Supp. Diretto concordato ed indicato per ogni prestazione erogata	
Consulenza con convenzione. Art. 58 commi 7 - 9 - 10	CONCORDATO	5%	5%	5%	1%	8,5%	23,8%	5%		La percentuale dei costi aziendali è ricavata a scorporo dalla tariffa
Impronta documento: 04C0BD1671127B969F53FF6B17414F898AF4825C (Rif. documento cartaceo AB7143A375DA6E5B41DE1E986B936E7F9EDEDDC0_12/03/AORMNAAGG D L)										
Consulenza con convenzione. Art. 58 comma 2 Nessun impegno di spesa	CONCORDATO	5%				8,5%		5%		La percentuale dei costi aziendali è ricavata a scorporo dalla tariffa

B	Calcolato sull'onorario (A)
C - D - E	Calcolati sull'onorario
F (IRAP)	Calcolati su compensi (A,C,D,E,I)
G (INPDAP)	Calcolati su compensi (C,D,E,I)
H	Calcolato sul valore del nomenclatore nazionale corrispondente alla prestazione svolta in L.P.
I	Quando prevista la percentuale, questa è calcolata sull'onorario (A)

PRESTAZIONI IN REGIME DI RICOVERO

Costi a carico dell'utente:				
A. Onorario del medico prescelto I° operatore	contrattato			
B. Onorari dell'équipe medica di supporto diretto	indicati dal primo operatore			
C. Ticket del 40% del DRG trattato				
D. Compenso per l'équipe di supporto diretto Comparto (Inf. Prof./Ausil.)	20% della cifra del I° operatore			
E. Eventuale costo del confort alberghiero scelto dall'utente	su richiesta dell'utente			
F. Eventuali prestazioni aggiuntive al DRG trattato	su richiesta dell'utente			
G. Oneri supporto diretto				
Costi a carico dell'Azienda:				
H. Compenso per personale supp. Indiretto + Fondo incentiv. Dirig. SPTA (Supp. Ind.)	10% della cifra I° operatore			
I Fondo Perequativo Dirigenza Medica e Sanitaria	5% della cifra I° operatore			
L Oneri supporto indiretto				
M. Irap totale				
I costi aziendali devono risultare capienti entro la cifra versata dall'utente (Ticket 40% del DRG) quale partecipazione alla spesa.				
Sull'onorario spettante al Professionista I° Operatore viene applicata in detrazione la percentuale del 5% prevista dalla Legge Balduzzi finalizzata al contenimento dei tempi di attesa.				
Quota minima garantita all'équipe di supporto diretto: € 300,00				

ALLEGATO 1A				
CONVENZIONE	PRESTAZIONE	C MIN	COSTO MIN	COSTO AZIENDA
LP Sede aziendale	RM COLONNA LOMBO-SACRALE (SENZA CONTRASTO)	88.93	115,8	61,374
LP Sede aziendale	RM SCAVO PELVICO (SENZA CONTRASTO)	88.95.4	120,1	61,251
LP Sede aziendale	RM ADDOME SUPERIORE (SENZA CONTRASTO)	88.95.1	120,1	61,251
LP Sede aziendale	RM PROSTATA (SENZA CONTRASTO)	88.95.4	120,1	61,251
LP Sede aziendale	TC ADDOME SUPERIORE ED INFERIORE (ADDOME COMPLETO) (SENZA E C	88:01:06	158	66,36
LP Sede aziendale	RM COLONNA CERVICALE (SENZA CONTRASTO)	88.93	115,8	61,374
LP Sede aziendale	RM COLONNA DORSALE (SENZA E CON CONTRASTO)	88.93.1	181,3	54,39
LP Sede aziendale	TC COLONNA LOMBO-SACRALE (SENZA CONTRASTO)	88:38:01	77,7	39,627
LP Sede aziendale	RM ADDOME INFERIORE (SENZA CONTRASTO)	88.95.4	120,1	61,251
LP Sede aziendale	TC SPALLA SN (SENZA CONTRASTO)	88:38:03	81,8	40,082
LP Sede aziendale	RMN (RM) MUSCOLOSCHIELETRICA RM DI ARTICOLAZIONE COXO FEMORALE	88.94.1	133,3	63,984
LP Sede aziendale	RM BACINO (SENZA CONTRASTO)	88.94.1	133,3	63,984
LP Sede aziendale	RM SPALLA DX (SENZA CONTRASTO)	88.94.1	133,3	63,984
LP Sede aziendale	RM GINOCCHIO DX (SENZA CONTRASTO)	88.94.1	133,3	63,984
LP Sede aziendale	RX MAMMOGRAFIA BILATERALE	87:37:01	34,9	13,611
LP Sede aziendale	RM PROSTATA (SENZA E CON CONTRASTO)	88.95.5	187,1	56,13
LP Sede aziendale	RM CAVIGLIA DX (SENZA CONTRASTO)	88.94.1	133,3	63,984
LP Sede aziendale	RM COLLO (SENZA CONTRASTO)	88.91.6	120,1	36,03
LP Sede aziendale	TC SENI PARANASALI (SENZA CONTRASTO)	87:03:02	80,5	40,25
LP Sede aziendale	TC ORECCHIO (SENZA CONTRASTO)	87:03:05	74,9	38,948
LP Sede aziendale	TC CEREBRALE (SENZA CONTRASTO)	87:03:00	74,9	38,948
LP Sede aziendale	TC TORACE AD ALTA RISOLUZIONE	87:41:00	77,7	39,627
LP Sede aziendale	RM ENCEFALO (SENZA CONTRASTO)	88.91.1	166,6	71,638
LP Sede aziendale	RM COLONNA DORSALE (SENZA CONTRASTO)	88.93	115,8	61,374
LP Sede aziendale	RM ENCEFALO (SENZA E CON CONTRASTO)	88.91.2	247,5	123,75
LP Sede aziendale	RM POLSO DX (SENZA CONTRASTO)	88.94.1	133,3	63,984
LP Sede aziendale	RM GAMBA DX (SENZA CONTRASTO)	88.94.1	133,3	63,984
LP Sede aziendale	TC TORACE (SENZA CONTRASTO)	87:41:00	77,7	39,627
LP Sede aziendale	TC TORACE (SENZA E CON CONTRASTO)	87:41:01	124,1	52,122
LP Sede aziendale	RM ARTI O ARTICOLAZIONI (SENZA E CON CONTRASTO) (1 SEGMENTO)	88.94.2	204,2	116,394
LP Sede aziendale	RM COLONNA LOMBO-SACRALE (SENZA E CON CONTRASTO)	88.93.1	181,3	110,593
LP Sede aziendale	TC COLONNA LOMBO-SACRALE (SENZA E CON CONTRASTO)	88:38:02	124,1	59,568
LP Sede aziendale	RM GINOCCHIO SN (SENZA CONTRASTO)	88.94.1	133,3	63,984
LP Sede aziendale	RM PIEDE SN (SENZA CONTRASTO)	88.94.1	133,3	63,984
LP Sede aziendale	RM GAMBA SN (SENZA CONTRASTO)	88.94.1	133,3	63,984
LP Sede aziendale	RM ADDOME SUPERIORE (SENZA E CON CONTRASTO)	88.95.2	187,1	112,26
LP Sede aziendale	TC COLONNA CERVICALE (SENZA CONTRASTO)	88:38:01	77,7	39,627
LP Sede aziendale	RM ANCA DX (SENZA CONTRASTO)	88.94.1	133,3	63,984
LP Sede aziendale	TC GINOCCHIO SN (SENZA CONTRASTO)	88:38:06	77,9	39,729
LP Sede aziendale	RM PIEDE DX (SENZA CONTRASTO)	88.94.1	133,3	63,984
LP Sede aziendale	TC PIEDE DX (SENZA CONTRASTO)	88:38:06	77,9	39,729
LP Sede aziendale	RM SPALLA SN (SENZA CONTRASTO)	88.94.1	133,3	63,984
LP Sede aziendale	TC MASSICCIO FACCIALE (SENZA CONTRASTO)	87:03:02	80,5	40,25
LP Sede aziendale	TC GINOCCHIO DX (SENZA CONTRASTO)	88:38:06	77,9	39,729
LP Sede aziendale	RM TORACE (SENZA CONTRASTO)	88.92	115,8	60,216
LP Sede aziendale	TC ADDOME SUPERIORE ED INFERIORE (ADDOME COMPLETO)(SENZA CON	88:01:05	103,7	42,517
LP Sede aziendale	TC GAMBA SN (SENZA CONTRASTO)	88:38:06	77,9	39,729
LP Sede aziendale	RM POLSO SN (SENZA CONTRASTO)	88.94.1	133,3	63,984
LP Sede aziendale	TC ADDOME SUPERIORE (SENZA CONTRASTO)	88:01:01	79,5	33,39
LP Sede aziendale	TC DENTALSCLAN ARCATI INFERIORE	87:03:04	93	46,5
LP Sede aziendale	TC CEREBRALE (SENZA E CON CONTRASTO)	87:03:01	120,4	58,996
LP Sede aziendale	RM RENI (SENZA E CON CONTRASTO)	88.95.2	187,1	112,26
LP Sede aziendale	RM CAVIGLIA SN (SENZA CONTRASTO)	88.94.1	133,3	63,984
LP Sede aziendale	RM MANO SN (SENZA CONTRASTO)	88.94.1	133,3	63,984
LP Sede aziendale	RM ADDOME INFERIORE (SENZA E CON CONTRASTO)	88.95.5	187,1	95,421
LP Sede aziendale	RM COLONNA CERVICALE (SENZA E CON CONTRASTO)	88.93.1	181,3	110,593
LP Sede aziendale	TC CAVIGLIA SN (SENZA CONTRASTO)	88:38:06	77,9	39,729
LP Sede aziendale	TC ADDOME SUPERIORE (SENZA E CON CONTRASTO)	88:01:02	126,9	59,643
LP Sede aziendale	TC SPALLA DX (SENZA CONTRASTO)	88:38:03	81,8	40,082
LP Sede aziendale	TC COLONNA DORSALE (SENZA CONTRASTO)	88:38:01	77,7	39,627
LP Sede aziendale	TC BACINO (SENZA CONTRASTO)	88:38:05	77,9	39,729
LP Sede aziendale	RM MASSICCIO FACCIALE (SENZA CONTRASTO)	88.91.3	120,1	62,452
LP Sede aziendale	RM COSCIA DX (SENZA CONTRASTO)	88.94.1	133,3	63,984